



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 44 del 28/12/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

L'anno **duemiladiciannove ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **08:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 44 del 28/12/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

Il SINDACO illustra il punto ricordando come le società partecipate siano sempre 5 .

il Consigliere Novellini chiede chiarimenti in ordine alla società Gisi ; il sindaco precisa che si riserva di rispondere al consigliere in sede di discussione e approvazione del punto successivo .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), e ss.mm.ii, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e), nonché l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalla legge 1° ottobre 2019, n. 119;

Premesso che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano le condizioni, previste dallo stesso TUSP, che impediscono il mantenimento della quota societaria;

Preso atto che l'articolo 20, comma 2, impone l'adozione del suddetto piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, qualora, in sede di analisi di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, rubricato "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale recita testualmente: "Comma 1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Comma 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per*

lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Comma 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Comma 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Comma 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Comma 6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. Comma 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane. Comma 8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. Comma 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti";

b) società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un

fatturato medio non superiore a 500.000 euro annui; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono: per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui; il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, del TUSP differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);

f) la necessità di contenere i costi di funzionamento;

g) la necessità di aggregare società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Visto l'art. 26, comma 6-bis, del TUSP, inserito dalla Legge n. 145/2018, il quale recita testualmente: "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6";

Accertato che l'articolo 24 del TUSP ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 26/09/2017 con deliberazione consiliare n. 37, ed ha costituito un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014), adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 30/03/2015;

Considerato che l'art. 20, comma 3, del TUSP, stabilisce che le amministrazioni debbano adottare entro il 31 dicembre di ogni anno i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 20, da trasmettere con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rendere disponibili alla struttura di cui all'articolo 15, competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ed individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.;

Evidenziato che il comma 11 dell'articolo 26 del TUSP ha stabilito che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procedesse a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; e che il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2018 è stato approvato in data 18/12/2018 con deliberazione consiliare n. 43;

Considerato, pertanto, dopo la revisione dell'anno 2015 e quelle dell'anno 2017 e dell'anno 2018, il Comune di Dosolo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie alla data del 31/12/2018:

N. D'ORDINE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%
2	GAL Terre del Po S.C.R.L.	02505240206	0,7042%
3	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	80018460206	0,8495%
4	Società per la gestione integrata	92001020202	12,475%

	del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.		
5	Territorio Energia Ambiente S.p.A. - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%

Precisato quanto segue, con riguardo alla partecipazione che il Comune di Dosolo deteneva in "Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L." (codice fiscale 01282280195, quota di partecipazione 0,9346%):

- con deliberazione n. 33 del 17/11/2016, il Consiglio Comunale ha approvato il recesso del Comune di Dosolo dalla società;
- in data 13/12/2018 è stata resa effettiva la fusione per incorporazione di Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L. in Gal Oglio Po S.C.R.L. (codice fiscale 01651340190), avente effetto retroattivo all'01/01/2018;
- in data 09/12/2019 è stata rimborsata al Comune di Dosolo la quota di capitale sociale, pari ad Euro 600,00, come da progetto di fusione per incorporazione con concambio in Gal Oglio Po S.C.R.L. (comunicazione prot. n. 8908 del 09/12/2019);

Esaminato l'atto di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2018 ed i relativi esiti, allegato al presente provvedimento (allegato A);

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 20 del 17/12/2019, allegato alla presente deliberazione (allegato B);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Tutto ciò premesso

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, l'atto di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Dosolo alla data del 31/12/2018 ed i relativi esiti, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A), il cui contenuto è sintetizzato nel prospetto che segue:

N. D'ORDINE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%	Mantenimento della partecipazione
2	GAL Terre del Po S.C.R.L.	02505240206	0,7042%	Mantenimento della partecipazione
3	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica	80018460206	0,8495%	Mantenimento della partecipazione

	Mantovana S.p.A.			
4	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	92001020202	12,475%	Messa in liquidazione della società
5	Territorio Energia Ambiente S.p.A. - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%	Mantenimento della partecipazione

2) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; a tal fine la Giunta riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

3) di incaricare i competenti uffici comunali di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia ed alle società partecipate dal Comune di Dosolo, oggetto della ricognizione periodica;

4) di incaricare i competenti uffici comunali di procedere alla comunicazione degli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" sul portale on line del Dipartimento del Tesoro, a norma dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

5) di incaricare i competenti uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del documento approvato sul sito internet istituzionale del Comune di Dosolo nella sezione "Amministrazione Trasparente";

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA